

13/03/2008 - INPS: pensione per i lavoratori in mobilità che maturano i requisiti

L'INPS, con circolare n. 31 del 12 marzo 2008, in considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, emana le disposizioni relative alla salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 che si applica nei limiti di 10.000 unit  ai lavoratori:

collocati in mobilit  ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1  marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianit  entro il periodo di fruizione dell'indennit  di mobilit  di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n.223;

ai lavoratori destinatari dei fondi di solidariet  di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano gi  intervenuti, alla data del 1  marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unit  la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilit  ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull'intero territorio nazionale.